



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CIVILTÀ LETTERARIA DELL'ITALIA MEDIEVALE E MODERNA (CLASSE LM-14 Filologia moderna)

(Emanato con D.R. n. 1539 del 20.07.2017)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina il Corso di Laurea Magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il Corso appartiene alla Classe LM14 ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna mira a fornire al laureato competenze metodologiche e scientifiche sul versante della storia linguistica e letteraria italiana, considerata nel suo assetto storico-geografico, indagata e arricchita dallo studio della tradizione latina e delle dinamiche linguistiche e culturali romanze, opportunamente illuminata nel contesto storico e storico-artistico dal medioevo all'età contemporanea; con una prospettiva che privilegia il versante filologico e la dimensione comparatistica, atta ad allargare gli orizzonti critici anche alle altre letterature. In questa direzione, l'offerta didattica prevede un più congruo numero di crediti per quei settori caratterizzanti del Corso, che ne costituiscono l'intima struttura (Letteratura italiana, Letteratura latina, Letteratura italiana contemporanea, Filologia della letteratura italiana e Filologia e linguistica romanza, Linguistica italiana, Critica letteraria e Letterature comparate).
2. In particolare, il Corso di Laurea in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna, oltre ai requisiti qualificanti della Classe LM14, che fa integralmente propri, intende offrire come peculiari i seguenti obiettivi formativi:
 - un significativo rafforzamento del quadro culturale generale necessario per una adeguata comprensione dei contesti, che sviluppi un'attitudine al rapporto diretto con le fonti e un affinamento delle metodologie e delle tecniche di ricerca specifiche delle scienze letterarie, filologiche e storiche, relative al mondo medievale e moderno.
 - una più solida formazione nel settore della Lingua e della Letteratura italiana, che risponda agli specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori di Dublino, consentendo ai laureati della Classe di integrare le conoscenze in modo critico, di gestire la complessità dei fenomeni letterari, di formulare giudizi autonomi e di elaborare e applicare idee originali;
 - una approfondita conoscenza dei più rilevanti e significativi statuti e strumenti che connotano il fenomeno letterario (stilistica, retorica, prosodia e metrica), premessa indispensabile per un più consapevole approccio ai testi;

- una matura consuetudine con i testi e gli strumenti della più aggiornata critica letteraria.
3. L'offerta didattica del Corso di Laurea prepara inoltre all'accesso ai concorsi per il reclutamento nell'Istruzione secondaria.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Con il conseguimento della Laurea in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna, sarà possibile affrontare selezioni per posti di ruolo nell'amministrazione pubblica e sarà possibile accedere, in base alle norme indicate nei relativi bandi, ad ulteriori livelli di formazione scientifica, quali Master e Dottorati di Ricerca.

I laureati magistrali potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità in istituzioni specifiche, quali archivi, biblioteche, sovrintendenze, teatri, in centri culturali, fondazioni, case editrici, etc.; in organismi ed istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere.

Il Corso può altresì offrire la preparazione di base per intraprendere la professione di giornalista.

2. Il Corso di Laurea in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna prepara alla professione di

* Linguisti e filologi (2.5.4.4)

* Archivistici, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati (2.5.4.5)

* Scrittori ed assimilati (2.5.4.1)

* Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati (2.6.2.0).

3. L'Ateneo, in accordo con enti pubblici e privati, organizza adeguati tirocini in relazione a specifici profili professionali, per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le 'altre attività formative'.

Art. 4 - Articolazione in *curricula*

Il Corso di Laurea in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna non prevede articolazione in *curricula*.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna, previa verifica della preparazione personale, gli studenti in possesso della Laurea triennale, conseguita, presso l'Università di Messina o altra Università italiana, nella Classe L-10 o nella precedente Classe 5 (nei *curricula* classico e moderno), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalle disposizioni ministeriali.

2. Sono ammessi, previa verifica dei requisiti curriculari, gli studenti in possesso della Laurea triennale, purché abbiano acquisito almeno 15 CFU nel SSD L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana); 15 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina); 15 CFU nei SSD L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) e L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana); 15 CFU nei SSD L-FIL-LETT/09 (Filologia e linguistica romanza) e L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana); 20 CFU nei SSD L-ANT/03 (Storia romana), M-STO/01 (Storia medievale), M-STO/02 (Storia moderna) e M-STO/04 (Storia contemporanea); 10 CFU nei SSD L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), L-ART/02 (Storia dell'arte moderna) e L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea); 6 CFU nei SSD M-GGR/01 (Geografia) e M-GGR/02 (Geografia economico-politica). Comunque, al momento della verifica, in considerazione delle peculiarità del Corso di Laurea di provenienza e della preparazione individuale dello studente, il Consiglio di Corso di Laurea può, con adeguata motivazione, ammettere lo studente che abbia requisiti inferiori non oltre il 10% rispetto a quelli sopra indicati.

3. La verifica della preparazione degli immatricolati viene effettuata da una Commissione per la valutazione della preparazione dello studente (D.M. 270/04, art. 6, comma 2), nominata dal Consiglio del Corso di Laurea, che attraverso un colloquio accerta il possesso delle conoscenze necessarie alla frequenza dei corsi.

4. Ove la Commissione ravvisi delle lacune nelle conoscenze dello studente può proporre al Consiglio una loro integrazione.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera e le abilità informatiche, attività formative di tirocinio.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'eventuale articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente e crediti extracurricolari

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo.

2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate ecc., tutte iniziative che devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo riconosciute.

3. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai corsi di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di relazione da parte dello studente con relativo impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.

4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

5. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e secondo la seguente tabella (resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

6. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Laurea avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente (nome e cognome dello studente, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate dallo studente nell'attività).

7. È possibile infine conseguire tali crediti a scelta attraverso tirocini, competenze linguistiche, competenze informatiche e altre attività formative in eccedenza rispetto a quelle minime richieste dal Manifesto degli studi.

8. In merito ai crediti extracurricolari, lo studente potrà conseguirne senza limiti all'interno del Corso di Laurea, fino a 24 CFU per insegnamenti attivati in altri Corsi di Studio.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea Magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Possono essere previste anche esperienze di didattica in modalità "e-learning".

3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

4. Il periodo di svolgimento delle lezioni e della prova finale è stabilito dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa.

2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Laurea e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.

6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.

7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova

nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

8. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "crediti a scelta" dello studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.

9. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

10. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

11. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

12. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

13. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.

14. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea.

15. Il Direttore del Dipartimento stabilisce il calendario degli appelli delle diverse sessioni d'esame.

16. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

17. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Laurea, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di Laurea può prevedere prove integrative.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera, con gli esami sostenuti e relativi CFU (accludendo eventualmente anche i programmi).
5. Il Consiglio di Corso concede l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia non inferiore alla metà dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l'anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione, la lista delle quali è consultabile nel sito internet del Dipartimento.
3. Le attività di tirocinio proprie del Corso di Laurea vengono prevalentemente svolte presso strutture dell'Ateneo, quali la biblioteca del DiCAM, o presso strutture esterne quali biblioteche, archivi, enti locali, case editrici, testate giornalistiche, previa stipula di convenzione.
4. Le attività di tirocinio sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea attraverso la sottoscrizione, quale Ente proponente, dell'apposito modello di Progetto formativo.
5. Il riconoscimento delle attività previste nel presente articolo da parte del Consiglio di Corso di Studio (secondo la proporzione di legge pari a 25 ore=1CFU=1ECTS) avviene in seguito alla presentazione di un attestato di presenza e partecipazione all'attività stessa.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero.
3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

È consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Non sono previste propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una commissione nominata secondo le norme previste dal Regolamento didattico del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, di una Tesi di Laurea Magistrale. La Tesi di Laurea Magistrale dovrà essere il prodotto di un originale lavoro di ricerca nell'ambito di uno dei settori disciplinari presenti nel Corso di Laurea.
2. La Tesi dovrà rappresentare il culmine del processo formativo affrontato dallo studente e la piena espressione della maturità critica conseguita negli anni di studio, dimostrando ampiezza di conoscenze bibliografiche, capacità di approfondimento euristico, solidità di impianto metodologico e padronanza degli strumenti linguistici.
3. Il lavoro dello studente sarà guidato dalla presenza tutorale di un docente che si assumerà l'onere di essere, in seduta d'esame, garante della metodologia seguita e dei risultati ottenuti. Al relatore sarà affiancato un correlatore e i due docenti avranno la funzione di saggiare e far emergere davanti alla commissione i principali aspetti di originalità della tesi.

4. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento, che a livello generale ne stabilisce le modalità di espletamento.
2. Tutti i docenti del Corso di Laurea svolgono attività di tutorato, che rientra nei loro compiti istituzionali. Essi seguono lo studente durante il suo percorso, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
3. Gli orari di ricevimento dei docenti sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento e su quello del Corso di Laurea.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative e i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Laurea

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Laurea indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli per cui si debba far ricorso a mutuazione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché

autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea Magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna riguardano tematiche sia di base sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzino il profilo.

Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede a una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

1. Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa.

2. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il Corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del Corso di Studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni

triennio ed è composto dal Coordinatore, da due docenti del Corso, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.